



**ATTO N. 1102**

**DISEGNO DI LEGGE**

*di iniziativa*

*della Giunta regionale (deliberazione n. 1515 del 03/12/2012)*

***“MISURE URGENTI IN MATERIA DI FISCALITA' REGIONALE”***



---

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Privacy  
il 06/12/2012*

*Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 06/12/2012*



# Regione Umbria

Giunta Regionale

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**N. 1515 DEL 03/12/2012**

**OGGETTO:** Misure urgenti in materia di fiscalità regionale.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Assente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

---

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

---

---

**LA GIUNTA REGIONALE**

**Vista** la relazione illustrativa avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di fiscalità regionale" presentata dal Direttore Giampiero Antonelli;

**Preso atto** della proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Gianluca Rossi avente ad oggetto: "Misure urgenti in materia fiscale";

**Preso atto** del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Dato atto** che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate nell'esercizio finanziario 2012;

**Preso atto** del parere espresso in data 30/11/2012 dalla Direzione "Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali";

**Vista** la nota del Presidente del Comitato legislativo del 30/11/2012 prot. n.176816;

**Ritenuto** di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;


**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Misure urgenti in materia di fiscalità regionale", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore Gianluca Rossi di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE****IL PRESIDENTE**

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Disegno di legge: "Misure urgenti in materia di fiscalità regionale"

RELAZIONE

L'intervento legislativo è volto a contenere la pressione fiscale regionale; in particolare, viene disposta la riduzione per l'anno 2013 della misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione e confermata la maggiorazione dell'addizionale regionale all'Irpef vigente; oltre ad esercitare la facoltà di soppressione, prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n.68/2011, dell'imposta regionale sugli aeromobili.

*Articolo 1 Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF*

L'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 68 del 2011 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) prevede che le Regioni a Statuto ordinario – a decorrere dal 2012 – possono aumentare o diminuire l'aliquota della addizionale regionale all'Irpef di base che, attualmente, è pari a 1,23%.

La maggiorazione non può essere superiore a:

- ✓ 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;
- ✓ 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;
- ✓ 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.

Il comma 4 del citato articolo 6 dispone, inoltre, che "le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale", con applicazione a decorrere dal 2013

Gli scaglioni di reddito previsti per l'IRPEF e disciplinati dall'art. 11, co. 1, TUIR sono i seguenti:

- a) fino a 15.000 euro;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro;
- e) oltre 75.000 euro.

Gli articoli 5 e 6 del D.Lgs. 68 del 2011 introducono, altresì, una serie di vincoli incrociati a partire dalla facoltà delle Regioni di rimodulare l'addizionale regionale IRPEF e l'IRAP. La finalità di queste restrizioni va ricercata nella volontà del legislatore di limitare gli spazi di discrezionalità delle Regioni affinché la riduzione del carico fiscale sulle imprese non sia compensata dall'aumento dello stesso sulle persone fisiche.

Nello specifico:

- l'articolo 6, comma 3, prevede che se la Regione ha disposto la riduzione dell'IRAP, non può contestualmente maggiorare l'addizionale IRPEF in misura superiore allo 0,5%, stabilendo una limitazione alla possibilità di manovra regionale in relazione al primo scaglione di redditi IRPEF (fino a 15.000 Euro).
- l'articolo 5 dispone che "non può essere disposta la riduzione dell'IRAP se la maggiorazione dell'addizionale IRPEF è superiore allo 0,5%";

Le Regioni, sempre alla luce della nuova disciplina recata dal medesimo articolo 6, hanno anche la facoltà di disporre, attraverso una propria legge e con risorse esclusivamente a carico del proprio bilancio:

- ✓ detrazioni in favore della famiglia, attraverso una maggiorazione delle detrazioni previste dall'art. 12 del TUIR (detrazioni per carichi di famiglia). Nel caso in cui il

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consenta la fruizione delle detrazioni maggiorate, le Regioni adotteranno con legge regionale misure sostitutive di sostegno economico diretto (*"Le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono disporre, con propria legge detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (allegato 1) Le regioni adottano altresì con legge regionale, misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma"*);

- ✓ detrazioni a valere sull'addizionale IRPEF in sostituzione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale. (*"Al fine di favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo*
- ✓ *al presente articolo, possono inoltre disporre, con propria legge, detrazioni dall'addizionale stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale"*).

Come è noto, la Regione Umbria con deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2001, n. 1631, ha determinato, a decorrere dall'anno 2002, l'aumento dell'aliquota minima dell'addizionale regionale all'irpef dallo 0,9% all'1,1% con l'esclusione del solo primo scaglione di reddito. Se il reddito complessivo è superiore al limite fissato dal primo scaglione di reddito la maggiorazione si applica sull'intero reddito.

Con l'art. 28, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazione dalla L. n. 214/2011, è stata modificata l'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF fissata a 1,23%; con Deliberazione della Giunta regionale n. 1643 del 22/12/2011, pubblicata nella G.U. n. 303 del 30/12/2011, è stata recepita la variazione e pertanto per l'anno d'imposta 2011, le aliquote risultano essere di 1,23% per i redditi fino a 15.000 euro e di 1,43% per tutti i redditi che superano il predetto importo. Per l'anno d'imposta 2012, con L.R. n. 17 del 09/12/2011, pubblicata nella G.U. n. 298 del 23/12/2011, sono state confermate le suddette aliquote.

L'Amministrazione regionale, in attesa della riforma fiscale che il Governo intenderebbe approvare entro la fine della legislatura e che sicuramente avrà ripercussioni sulla manovra fiscale regionale, ritiene opportuno mantenere l'attuale regime fiscale al fine di evitare continue modificazioni ai sistemi di calcolo e, conseguentemente, incertezze ed onerosità amministrative per il contribuente.

Al riguardo è in corso di presentazione un emendamento alla legge di stabilità 2013 richiesto dalle regioni e acquisito favorevolmente dalla maggior parte dei gruppi parlamentari, volto a confermare anche per il 2013 le modalità applicative e le maggiorazioni di aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF vigenti e rinviare, pertanto, anche l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, comma 4, del D.Lgs. 68 del 2011 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) che prevede che "le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale".

Atteso che l'art. 1 della legge regionale n. 17/2011 disciplina la maggiorazione dell'addizionale regionale solo per l'anno di imposta 2012, e in considerazione che ai sensi dell'art. 50 del del D. Lgs. 446/95 le Regioni devono pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'addizionale si riferisce le relative determinazioni, si rende necessario adottare un provvedimento legislativo urgente volto da un lato a confermare anche per l'anno di imposta 2013 la vigente applicazione dell'addizionale e che consenta dall'altro una flessibilità consequenziale alle disposizioni statali in materia.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI****Art. 2 Modificazione dell'art. 2 legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17**

Con l'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17 è stata istituita l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione. Il predetto intervento normativo si è reso necessario per reperire, ai sensi della legge n. 225/1992, come modificata dal D.L. n. 225/2010 convertito con legge n. 10/2011, le risorse finanziarie per fronteggiare gli interventi emergenziali conseguenti al sisma verificatosi in Umbria nel dicembre 2009.

L'imposta è stata fissata in euro 0,04 per ogni litro di benzina erogato, per il solo anno 2012. Attesa l'esigenza di acquisire ulteriori risorse da destinare al finanziamento degli interventi conseguenti al sisma del marscianese viene stabilito di confermare l'applicazione dell'imposta regionale per l'anno d'imposta 2013 riducendo la misura ad euro 0,025 per ogni litro di benzina, che dovrebbe consentire di realizzare un gettito annuale di circa 4,3 milioni di euro.

**Art. 3 Disposizioni in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili**

L'art. 90 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ("Misure in materia fiscale") ha istituito l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, destinando il gettito:


- 1) al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico;
- 2) al disinquinamento acustico;
- 3) all'eventuale indennizzo dei residenti in determinate zone vicine ad aeroporti.

L'art. 8 del D.Lgs. 68/2011 dispone che dal 2013 il predetto tributo è trasformato in tributo proprio regionale.

In considerazione di quanto previsto dal citato art. 8 del D.Lgs. 68/2011 sono state acquisite informazioni dalla SASE al fine di poter effettuare analisi di gettito. Dalla relazione inviata dalla SASE risulta che il traffico commerciale nei periodi di punta non supera i cinque voli giornalieri, la maggior parte relativo alla compagnia Ryanair che utilizza aeromobili di fabbricazione Boeing tipo 737-800 Next Generation che vengono inclusi "in curve isorumore non particolarmente impattanti" e pertanto soggetti ad imposizione trascurabile. Una prima valutazione ha stimato un gettito annuale di circa 50.000,00 euro. Considerata la esiguità del gettito, della onerosità amministrativa della gestione e delle politiche regionali tese a potenziare l'aeroporto San Francesco si ritiene opportuno disporre l'eliminazione dell'imposta in parola.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Disegno di legge: "Misure urgenti in materia fiscale"

**Art. 1.****(Determinazione maggiorazione aliquota addizionale regionale all'IRPEF)**

1. La maggiorazione dello 0,2 per cento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17 (Misure urgenti in materia di tributi regionali) rispetto all'aliquota di base fissata dalla normativa statale, è confermata per l'anno d'imposta 2013 e per i successivi fino a nuova disposizione legislativa regionale.

2. Sono altresì confermate le modalità applicative della maggiorazione dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17.

**Art. 2.****(Modificazioni dell'art. 2 legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17)**

1-Dopo il comma 2 dell'art. 2 della L.R. 9 dicembre 2011, n. 17 è inserito il seguente comma:

"2 bis. La misura dell'imposta è determinata per l'anno d'imposta 2013 in euro 0,025 per litro di benzina".

2 - Al comma 3 dell'art. 2 della L.R. 9 dicembre 2011, n. 17 eliminare le parole "di cui al comma 2"

**Art. 3.****(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)**

A decorrere dal 1° gennaio 2013, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili è soppressa.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Note di RiferimentoNota all'art.1:

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17, recante "Misure urgenti in materia di tributi regionali" (Pubblicato nel B.U.R. n. 57 del 14/12/2011):

**"Art. 1**

(Misure urgenti in materia di tributi regionali)

1. Per l'anno di imposta 2012 è confermata la maggiorazione dello 0,2 per cento dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche, di cui all'articolo 50, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), per i redditi complessivi superiori al primo scaglione di reddito di cui all'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). L'incremento di cui al primo periodo si applica all'intero ammontare del reddito complessivo.

*Omissis*

Note all'art. 2, commi 2 e 3:

Si riporta il testo dell'art. 2, commi 2 e 3, della L.R. 9 dicembre 2011, n. 17, recante "Misure urgenti in materia di tributi regionali":

**"Art. 2**

(Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione)  
*Omissis*

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5-quater della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) la misura dell'imposta è determinata, per l'anno d'imposta 2012 in euro 0,04 per litro di benzina.

3. Il gettito dell'imposta di cui al comma 2 è destinato al finanziamento degli interventi necessari a far fronte alle spese conseguenti al sisma verificatosi in Umbria il 15 dicembre 2009 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2009.

*Omissis*

Note all'art.3:

Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, recante "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario" (pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2011, n. 109):

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI****“Art. 8 Ulteriori tributi regionali**

1. Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all'articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, agli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

*Omissis*”



## Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE,  
UMANE E STRUMENTALI

---

**OGGETTO:** Misure urgenti in materia di fiscalità regionale.

---

### PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 30/11/12

IL DIRETTORE  
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI



# Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Programmazione ed organizzazione delle risorse finanziarie, umane, patrimoniali, innovazione e sistemi informativi. Affari istituzionali ivi compresi i rapporti con il Consiglio regionale. Riforme dei servizi pubblici locali e semplificazione della Pubblica Amministrazione."

**OGGETTO:** Misure urgenti in materia di fiscalità regionale.

## PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 30/11/2012

Assessore ~~Gianluca~~ Rossi

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li

L'Assessore

Perugia, li ..... 6... DIC. 2012.  
Per copia conforme  
all'originale.



IL FUNZIONARIO

segue atto n. 1515 del 03.12.2012